

COMUNE DI CASALMAGGIORE

-PROVINCIA DI CREMONA-



Regolamento
per l'applicazione
dell'Imposta di Soggiorno

Adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 13/02/2025

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/2025

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	pag. 3
Art. 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile della riscossione e degli obblighi tributari	pag. 3
Art. 4 - Misura dell'imposta	pag. 4
Art. 5 - Esenzioni	pag. 5
Art. 6 - Obblighi a carico dei soggetti gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi	pag. 6
Art. 7 - Modalità di riscossione dell'imposta	pag. 7
Art. 8 - Accertamento	pag. 7
Art. 9 - Sanzioni tributarie e ravvedimento	pag. 8
Art. 10 - Sanzioni amministrative non tributarie	pag. 8
Art. 11 - Riscossione coattiva	pag. 9
Art. 12 - Rimborsi	pag. 9
Art. 13 - Destinazione del gettito	pag. 9
Art. 14 - Contenzioso	pag. 10
Art. 15 - Funzionario responsabile dell'imposta	pag. 10
Art. 16 - Entrata in vigore e disposizioni finali	pag. 10

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano in particolare il presupposto del tributo, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di Soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011, che individua, tra l'altro, anche l'ambito di destinazione del relativo gettito: *"Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti"*.
2. Presupposto è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva secondo la classificazione definita dalla normativa della Regione Lombardia in materia di turismo ubicata nel territorio del Comune di Casalmaggiore.
3. Sono inoltre assoggettati all'imposta di soggiorno i pernottamenti effettuati nel Comune di Casalmaggiore:
 - negli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche i sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo), dell'art. 1 comma 2, lettera c) della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e degli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile.
 - negli immobili utilizzati per le locazioni brevi, così come definite all'articolo 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito in L. 96/2017.

Art. 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile della riscossione e degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è colui che, non residente nel Comune di Casalmaggiore, pernotta nelle strutture ricettive e negli immobili di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Il soggetto passivo è tenuto a corrispondere l'imposta dovuta entro la fine di ciascun periodo di soggiorno.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter, del D.L. 50/2017, come modificato dal D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

4. Parimenti, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e gli operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o il corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Art. 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di Soggiorno è determinata, secondo criteri di gradualità e proporzionalità, per persona e per pernottamento, fino ad un massimo di quattro notti consecutive presso la stessa struttura.

2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art.42, co. 2, lett. f) del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011 e sono differenziate con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

3. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.

4. Per le strutture ricettive all'aria aperta, quali campeggi o aree di sosta di cui all'art. 42 della Legge Regionale n. 27/2015 il calcolo è effettuato per pernottamento e piazzola attrezzata.

5. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Art. 5 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Casalmaggiore
 - b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età accompagnati da almeno un soggetto pagante l'imposta di soggiorno;
 - c) i malati che devono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture ospedaliere del territorio comunale e chi assiste i degenti ricoverati presso le medesime strutture sanitarie (un accompagnatore per paziente, due in caso di minori di anni quattordici);
 - d) i dipendenti pubblici, incluso il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate, che svolgono attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635. L'esenzione si applica solo nel caso in cui il soggiorno sia pagato direttamente dall'Ente di appartenenza, oppure nel caso le ragioni di servizio siano documentate;
 - e) gli autisti di pullman, gli accompagnatori turistici, le guide turistiche legalmente riconosciute che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica a un autista di pullman, un accompagnatore e/o guida turistica ogni 25 partecipanti;
 - f) persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n. 104/1992 e relativo accompagnatore (uno);
 - g) coloro che alloggiano nelle strutture ricettive nel caso in cui il soggiorno sia a carico del Comune di Casalmaggiore;
 - h) i volontari coordinati dalla Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione Comunale;
 - i) chi viene alloggiato nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche e/o dallo stesso Comune di Casalmaggiore per far fronte a situazioni di emergenza sociale o di natura straordinaria.

2. L'esenzione, ad esclusione della lettera b), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 455/2000 e successive modificazioni e, nel caso di cui al punto d), alla presentazione della documentazione ufficiale attestante le ragioni di servizio.

Art. 6

Obblighi a carico dei soggetti gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. I soggetti gestori di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento sono tenuti ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

- a) comunicare obbligatoriamente le proprie strutture all'Ufficio Tributi del Comune di Casalmaggiore, **richiedendo la registrazione al portale dell'Imposta di Soggiorno** messo a disposizione dal Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'attività stessa e comunque entro la data di presentazione della prima comunicazione trimestrale di cui alla lettera f) del presente articolo;
- b) **informare i propri ospiti** dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, tramite affissione nei luoghi comuni della struttura e pubblicazione nel proprio sito internet, del materiale informativo;
- c) **riscuotere l'imposta** entro il momento della partenza del soggiornante, rilasciandone **quietanza**, tramite le seguenti modalità alternative:
 - registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale: "assolta imposta di soggiorno per euro fuori campo applicazione IVA");
 - utilizzo di bolletta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell'imposta;
 - utilizzo di apposito bollettario cartaceo.
- d) richiedere ai soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, le apposite **dichiarazioni/documentazioni per l'esenzione** dall'imposta di soggiorno;
- e) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni/documentazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
- f) entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ogni trimestre solare:
 - presentare al Comune in via telematica tramite l'apposito portale, la **comunicazione periodica** contenente i propri estremi identificativi, il numero dei soggetti e dei pernottamenti effettuati presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, con l'indicazione degli eventuali pernottamenti esenti e del motivo dell'esenzione. La dichiarazione deve essere inoltrata anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti nel corso del trimestre;
 - **versare al Comune** le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, con il Modello

F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997 o attraverso altre forme di pagamento consentite dalla normativa vigente attivate dall'Amministrazione Comunale;

g) presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la **dichiarazione cumulativa** prevista dall'art. 4, comma 1-ter, del D. Lgs. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5-ter, del D.L. 50/2017 secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. I soggetti di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4, del presente regolamento sono agenti contabili ed hanno l'obbligo di trasmettere al Comune di Casalmaggiore – Servizio Ragioneria - il **conto giudiziale** entro il termine ultimo del 30 gennaio dell'anno solare successivo, preferibilmente in via telematica.

Art. 7

Modalità di riscossione dell'imposta

1. I soggetti gestori di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4, in veste di agenti contabili, sono autorizzati a pretendere il pagamento dell'Imposta di Soggiorno in contanti.
2. L'Imposta può essere riscossa all'arrivo o alla partenza dell'ospite. La partenza anticipata non fa maturare il presupposto di imposta sulle notti nelle quali non avviene di fatto il soggiorno; pertanto il soggiornante ha diritto, limitatamente a queste notti, al rimborso da parte del soggetto gestore, dell'imposta eventualmente già versata. Queste notti non vanno comunicate dal soggetto gestore nella comunicazione periodica al Comune di cui all'art. 6, comma 2, lett. f), né tantomeno nella dichiarazione annuale di cui all'art. 6, comma 2, lett. g).

Art. 8

Accertamento

1. Il Comune o suo concessionario effettua il controllo sugli adempimenti, sulla riscossione e sul versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'Imposta di Soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e all'art. 1, comma 792, della L. 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i responsabili degli obblighi tributari ad esibire o trasmettere atti, documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
 - b) inviare ai responsabili degli obblighi tributari questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Nel caso di omessa o infedele comunicazione periodica di cui all'art. 6, comma 2, lett. f)

del presente regolamento e/o nel caso di omessa o infedele dichiarazione annuale di cui al medesimo art. 6, comma 2, lett. g), nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare il tributo dovuto avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza quali la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, le presenze risultanti dai portali, così come previsto dall'art. 13 quater, comma 2, del D.L. n. 34/2019. I dati e le notizie potranno essere raccolti anche con l'ausilio della Polizia Locale, dello Sportello SUAP e/o della Guardia di Finanza.

Art. 9

Sanzioni tributarie e ravvedimento

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473 come da ultimo modificati dal D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 di revisione del sistema sanzionatorio tributario.
2. Per le violazioni di cui al presente articolo trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 novellato dal D. Lgs. n. 87 /2024, che consente la riduzione delle sanzioni. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 10

Sanzioni amministrative non tributarie

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 le seguenti fattispecie:
 - a) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dall'art. 6, comma 2, lett. a), del presente regolamento;
 - b) mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dall'art. 6, comma 2, lett. g) del presente regolamento;
 - c) la mancata richiesta di registrazione al portale dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune;
 - d) mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti.
2. Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla L. n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal

fine si applica la L. n. 689/1981.

Art. 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di esenzione.

Art. 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nel caso di versamento dell'Imposta di Soggiorno in misura superiore rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle scadenze successive. Per la compensazione si applica quanto disposto dal vigente Regolamento generale delle Entrate del Comune di Casalmaggiore.

3. Sulle somme versate e non dovute spettano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi inferiori a quello stabilito dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, che alla data di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno è pari ad € 12,00 con esclusione degli interessi, per anno solare.

Art. 13

Destinazione del gettito

1. I rappresentanti delle associazioni di categoria dei titolari delle strutture ricettive del Comune, entro il 30 settembre di ciascun anno, possono formulare alla Giunta Comunale proposte di destinazione del gettito d'imposta per le annualità successive.

2. L'amministrazione Comunale definisce annualmente, anche sulla scorta delle eventuali proposte di cui al comma 1 del presente articolo, la destinazione del gettito d'imposta, per

la redazione dei documenti programmatici dell'ente, finalizzandola a interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 14
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del D. Lgs. n. 546/1992 così come modificato dalla L. n. 130/2022 e dal D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 di attuazione della delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111), recante disposizioni in materia di processo tributario.

Art. 15
Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno, designato con delibera di Giunta Comunale, provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 16
Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011 novellato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente a seguito delle modificazioni della normativa nazionale e regionale.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.